

Novità DPCM 26 aprile 2020

Il DPCM adottato lo scorso 26 aprile ha introdotto alcune interessanti novità che suscitano l'interesse di quelle aziende che, dall'inizio del *lockdown*, hanno dovuto sospendere la loro attività o ridurla al fine di garantire solo la fornitura delle aziende di interesse strategico o parte della filiera delle attività ritenute essenziali e necessarie (ad esempio, le aziende rientranti nel settore alimentare, farmaceutico...).

L'adozione di questo decreto consente, dunque, una lenta ma concreta ripartenza del settore produttivo e manifatturiero. Vediamo in breve, le novità principali di questo provvedimento.

RIPRESA ATTIVITA'

Come anticipato, il nuovo DPCM, all'art. 2, ha introdotto alcune interessanti novità circa lo svolgimento delle attività produttive.

Dal prossimo 04.05, infatti, avranno modo di riprendere le attività i cui codici ATECO sono riportati all'interno dell'allegato n. 3 al sopracitato DPCM. Questo nuovo allegato, indubbiamente, ha il pregio di ampliare il novero delle aziende che potranno riaprire le porte della propria produzione.

Rispetto a quanto già in vigore, infatti, potranno, ad esempio, riprendere l'attività i seguenti settori: manifattura, imprese edili e di costruzioni, commercio all'ingrosso funzionale, settore tessile, moda, *automotive*, vetro, fabbricazione dei mobili...

Tutte le aziende così coinvolte potranno, già a partire dal 27.04, svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (ad esempio, la sanificazione dei locali aziendali).

In aggiunta a questi settori, il Governo ha precisato che potranno continuare a svolgere la propria attività le imprese che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, così come la produzione-il trasporto-la commercializzazione-la consegna *"di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza"*.

Chiaramente, come già accade, le imprese operative dovranno rispettare i **protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus** già in vigore e riportati agli allegati n. 6, n. 7 (specifico per le attività sui cantieri) e n. 8 (specifico per il settore del trasporto e della logistica) del DPCM del 26 aprile 2020. Viene ribadita anche la necessità di rispettare il c.d. distanziamento sociale, laddove non fosse possibile resta necessario l'utilizzo degli strumenti di protezione individuale.

Data l'attuale emergenza sanitaria, viene espressamente stabilito, sempre all'art. 2, che *"la mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza."*

Restano, invece, sospese le *"attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. (...) Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile"*.

Tutte le attività ancora sospese potranno, però, previa comunicazione al Prefetto competente, accedere ai locali aziendali mediante *"personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione."*

Sempre previa comunicazione al Prefetto è consentita anche la spedizione verso terzi di merci giacenti, nonché la ricezione di beni e forniture.

Al fine di consentire il ricorso, si spera sempre maggiore, allo *smart working*, il DPCM prevede che *"i datori di lavoro privati possono continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, anche in assenza di"*

accordi individuali.”. Fermo restando quanto poco affermato circa il lavoro a distanza, viene raccomandato, sempre nell’ottica di contenere gli spostamenti, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie dei propri dipendenti.

STUDI PROFESSIONALI

Quanto all’attività svolta all’interno degli studi professionali, si raccomanda che questa venga attuata attraverso il massimo ricorso alla modalità di lavoro agile – a distanza. Qualora si renda poi necessario rientrare presso lo studio, anche in questo caso, resta obbligatorio assumere *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*. Sono altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Quanto alle attività svolte in Lombardia, si precisa che il Governatore della Regione ha espressamente previsto che *“le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.”*.

Queste misure sono previste all’interno dall’Ordinanza Regionale n. 528 dell’11.04 e sono valide dal 14.04 al 03.05. Si precisa che ad oggi, a seguito del DPCM 26.04, la regione Lombardia non ha ancora disposto nulla di ulteriore.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA e PRIVACY

Particolari accorgimenti sono previsti per la rilevazione della temperatura, soprattutto in relazione alla tutela dei dati personali dei dipendenti. Le modalità operative sono indicanti all’interno dei protocolli condivisi. Occorrerà adeguare le informative sul trattamento dei dati particolari (ex dati sensibili) dei dipendenti inserendo la finalità del trattamento, la base giuridica ed il periodo di conservazione.

SPOSTAMENTI

Quanto alla possibilità di allontanarsi dal proprio domicilio, il DPCM ribadisce che *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”*. Precisa, inoltre, che è ammesso trasferirsi o spostarsi in una Regione differente da quella di residenza unicamente per *“esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.”*. Come già accade, chiunque si allontani dal proprio domicilio, residenza o abitazione dovrà portare con sé l’autodichiarazione in vigore dallo scorso 26.03 da poter mostrare alle Autorità in caso di controllo.

Sempre in tema di limitazione degli spostamenti, è stata introdotta una novità. Chiunque sia affetto da febbre maggiore di 37,5° e sintomi da infezione respiratoria, infatti, è obbligato a rimanere presso la propria abitazione, a contattare il proprio medico curante e a ridurre al massimo i contatti sociali. Viene altresì ribadita la necessità di restare presso la propria dimora per chiunque sia sottoposto alla misura della quarantena o abbia contratto il virus.

Da ultimo si precisa che la situazione, normativa e non, è in continuo divenire e che nuove misure restrittive potranno essere adottate qualora la curva epidemica torni a salire.

Per qualsiasi dubbio, quindi, non esitate a contattarci, i nostri professionisti sono a Vostra disposizione.